

Sottoprodotti e MPS settore conciario

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

14 Settembre 2020

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



Contenuto della sessione

Excursus sull'attività economica della pelletteria

Principi generali, definizioni e normativa

Classificazione di rifiuti ed esclusioni

Le attività di gestione:

smaltimento e recupero dei rifiuti conciarati

Sottoprodotti

MPS



uno sguardo a
livello Europeo

Direttiva 2008/98/Ce (rifiuti):

- E' stata modificata ed integrata dalla Direttiva 2018/851/UE

Direttiva 1994/62/Ce (imballaggi):

- E' stata modificata ed integrata dalle Direttiva 2018/852/UE

Direttiva 2006/66/Ce (pile e accumulatori) e

Direttiva 2012/19/UE (RAEE):

- Sono state modificate ed integrate dalle Direttiva 2018/849/UE

Direttiva 2000/53/Ce (veicoli fuori uso):

- E' stata modificata ed integrata dalle Direttiva 2018/849/UE

Direttiva 1999/31/Ce (discariche):

- E' stata modificata ed integrata dalle Direttiva 2018/850/UE

Direttiva 2018/851/UE

- è entrata **in vigore** il 4 luglio 2018
- doveva essere **recepita** negli STATI MEMBRI entro luglio 2020
- **è stata recepita in Italia il 3 settembre 2020 attraverso il D.lgs. 116**
- fra le modifiche introdotte una serie di misure che hanno ampliato il **PIANO di azione** su:
 - ✓ Eco-progettazione, processi di produzione, modelli di consumo, gestione dei rifiuti, mercato delle materie prime secondarie, riutilizzo dell'acqua, innovazione e investimenti, monitoraggio, settori prioritari (come plastica, inerti, rifiuti alimentari, biomasse, materie prime critiche).

Quindi una modifica del **SISTEMA ECONOMICO:**
da **MODELLO LINEARE** a **MODELLO CIRCOLARE.**

PRENDI -> PRODUCI -> GETTA

ECONOMIA DEL RICICLO



In Italia

Il D.lgs. 116/2020: modifica ed integra:

- ✓ *il D.lgs. 152/06*
- ✓ *il D.lgs. 49/14*
- ✓ *il Dm 8 aprile 2008 (CdR)*
- ✓ *il DI 91/17*
- ✓ *il DI 135/18*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Gu n. 226 l'11 settembre 2020)

Testo è vigente dal 26 settembre 2020

PRINCIPI GENERALI

Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione

**RESPONSABILITA'
ESTESA
DEL PRODUTTORE**

PRIORITA' NELLA GESTIONE

Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento



Attività Economica

RESIDUO di produzione

SCARTI di lavorazione
esclusione art. 185
D.lgs.152/06

RIFIUTO sostanza od oggetto di cui il detentore **si disfi** o **abbia l'intenzione** o **abbia l'obbligo di disfarsi**

SOTTOPRODOTTO se :

- a) la sostanza è originata ed è parte integrante di un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale.

*Rifiuti
e
non Rifiuti*

Smaltimento

Recupero

~~**sottoprodotto**~~

MATERIALE (cessazione di status di rifiuto) se:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Non rientrano (comma 1):

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio...;
- b)
- c) **il suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso **sito** in cui è stato escavato;
- d)

Sono esclusi (comma 2),

ma fanno riferimento a normative comunitarie o normative nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, ;
- c).....



Art. 185, D.lgs. 152/2006

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Sono esclusi anche:

***(comma 3)** i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della [decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000](#), e successive modificazioni.*

***(comma 4)** il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, [utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati](#), e devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis [sottoprodotti] e 184-ter [cessazione di status di rifiuto].*



Art. 185, D.lgs. 152/2006

Definizione di rifiuto



Rifiuto

“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.



Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006

CASS. PEN. - SENTENZA N 38979, AGOSTO 2017

... giova rilevare che secondo la previsione dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/06, per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. In questa prospettiva, acquisita la suddetta qualità alla stregua di specifici elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore intenda disfarsi) e negativi (che gli stessi non abbiano i requisiti del sottoprodotto), **detta qualità non può venire meno in ragione di un accordo di cessione a terzi dei beni in questione, né del valore economico ad essi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà dell'originario cedente di disfarsene e non all'utilità che potrebbe trarne il cessionario.** Ne consegue la pacifica irrilevanza della destinazione del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputato alla successiva commercializzazione.



Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Rifiuto



allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.



allegato L-quinquies

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

Rimangono escluse:

- * **Le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c., oltre ad**
- * **Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono**

16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)



Il Rifiuto dovrà rispondere ai:

PRINCIPI GENERALI

Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione



Art. 188-bis del D.lgs. 152/2006



Art. 188-bis del D.lgs. 152/2006

PRIORITA' NELLA GESTIONE

Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento



Art. 188-bis del D.lgs. 152/2006

*Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 116/202 è stato **Istituito il sistema di tracciabilità dei rifiuti, sistema: composto da procedure e da strumenti** di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,*

gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212.

Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in concerto).

Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



Un rifiuto cessa di essere tale

quando:

è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio ~~e la preparazione per il riutilizzo~~, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...



Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006



I criteri indicati possono essere soddisfatti solo da un recuperatore, infatti nel regolamento europeo dei metalli ferrosi (333/2011) è indicato come:

- produttore di End of Waste il soggetto che attraverso un processo di recupero modifica il rifiuto metallo ferroso → in metallo ferroso non rifiuto,
 - le operazioni di recupero soddisfano i criteri presenti negli allegati del regolamento europeo,
 - il soggetto che svolge le operazioni di recupero è un soggetto che opera in base ad un' autorizzazione per il recupero di rifiuti e lo fa all'interno delle regole del regolamento stesso.
- E' quindi possibile affermare che il conferimento dei non rifiuti (End of Waste) a terzi si ottiene in uscita dall'impresa che effettua il recupero.**
- Anche un produttore di rifiuti può iniziare un processo di recupero dei propri rifiuti (per esempio: in base al regolamento europeo 333/2011), ovviamente deve essere in possesso di una autorizzazione all'auto recupero.**



Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto - *End of Waste*



Regolamenti ministeriali sulla disciplina dell' EoW:

Dm Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 - EoW che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS

Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 - EoW per il conglomerato bituminoso

Dm Ambiente 15 maggio 2019, n. 62 - EoW per i prodotti assorbenti per la persona (PAP)


Dm Ambiente 31 marzo 2020, n. 78 - EoW per la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (Pfu)

★ *Il 24 settembre 2020 il Ministro dell'Ambiente ha firmato il regolamento recante la disciplina per EoW (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone*

Regolamenti europei in materia di EoW:

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013)

Tutti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea





8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI

8.1 Tipologia: olio di follone [040199].

8.1.1 *Provenienza:* ingrassaggio delle pelli per pellicceria.

8.1.2 *Caratteristiche del rifiuto:* olio denso a base di olio minerale, lanolina e altri grassi naturali penetranti.

8.1.3 *Attività di recupero:*

a) attività edilizie come distaccante per cemento [R3];

b) recupero tal quale nell'industria conciaria per l'ingrassaggio della pelle [R3].



8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUIOIO E RIFIUTI TESSILI



8.5 Tipologia: trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio [040109] [040199].

8.5.1 **Provenienza:** industria conciaria, calzaturiera, della pelletteria e dell'abbigliamento in genere.

8.5.2 **Caratteristiche del rifiuto:** filamenti corti arricciati e piccoli pezzi di tessuto fibroso collagenico.

8.5.3 **Attività di recupero:**

a) mescolamento con altre materie (lattice) in macchine impastatrici, essiccamento e bobinatura in rulli; oppure trattamento di parziale idrolisi con essiccamento e vagliatura, eventuale torrefazione [R3];

b) riutilizzo tal quale nell'industria manifatturiera e della pelletteria [R3].

8.5.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) cuoio rigenerato, cuoio torrefatto;

b) manufatti in cuoio e in pelle di limitate dimensioni.

8.6 Tipologia: scarti solidi conciati al vegetale [040108] [040109].

8.6.1 **Provenienza:** fasi di spaccatura, rasatura, rifilatura e smerigliatura dell'industria conciaria e del settore manifatturiero.

8.6.2 **Caratteristiche del rifiuto:** ritagli di tessuto fibroso collagenico di dimensioni variabili.

8.6.3 **Attività di recupero:** idrolisi con successiva essiccazione e vagliatura per la produzione di cuoio rigenerato [R3].

8.6.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** cuoio rigenerato adatto al riutilizzo nell'industria manifatturiera.



DM 5 FEBBRAIO 1998

8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI



8.7 Tipologia: rifiuti di smerigliatura, rasatura [040108] [040199].

8.7.1 **Provenienza:** industria conciaria, fasi di smerigliatura, rasatura.

8.7.2 **Caratteristiche del rifiuto:** polvere più o meno fine e/o rifiuti di pellame.

8.7.3 **Attività di recupero:**

a) industria del cuoio ricostruito [R3];

b) industria delle colle [R3];

c) industria di cartoni speciali [R3].

8.7.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) articoli di cuoio ricostituito;

b) colle nelle forme usualmente commercializzate;

c) cartoni speciali nelle forme usualmente commercializzate.

8.8 Tipologia: carniccio di scarnatura, rasatura, spaccatura e pezzamatura in pelo [040108] [040199]

8.8.1 **Provenienza:** industria conciaria, fasi di scarnatura, rasatura, spaccatura e pezzamatura in pelo.

8.8.2 **Caratteristiche del rifiuto:** polvere più o meno fine e/o rifiuti di pellame.

8.8.3 **Attività di recupero:** industria delle colle, delle gelatine, degli idrolizzati proteici [R3];

8.8.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** colle, gelatine e idrolizzati proteici nelle forme usualmente commercializzate.



DM 5 FEBBRAIO 1998



Condizioni di Sottoprodotto



Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.



Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010



NEL PANORAMA EUROPEO

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

In ITALIA

la direttiva 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis, *Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera q) troviamo traccia di tale concetto.*

Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.



condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** -> quindi presenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016)**.

la qualifica di sottoprodotto dovrà essere acquisita **all'atto della sua generazione, non dopo**.

... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, **l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....



a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e **il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.**

**Sostanze che si generano in via
continuativa e non saltuaria.
(NO in modo episodico)**

b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso **dello stesso o di un successivo** processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

**Effettivamente riutilizzato,
senza garanzia di riutilizzo, ma solo con
l'intento, si rientra nel rifiuto.
Quindi riutilizzo deve essere: certo,
obiettivo, univoco, completo**



Condizioni di Sottoprodotto



c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**

«Trattamento» -> operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

 Art. 183, comma 1, lett. s) D.lgs. 152/2006

Possiamo dedurre che i trattamenti da ricomprendere nella normale pratica industriale siano trattamenti / interventi che non vadano a modificare le caratteristiche merceologiche ed ambientali del residuo, ed ancora, possano essere trattamenti ed interventi posti anche su quanto di vuole sostituire (materia prima).

La Commissione Europea si è espressa con una Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti” nel 2007:

- la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: **dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc..**
- La stessa Commissione precisa, inoltre, **che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.**



d) l'ulteriore utilizzo è legale, **ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.**

Possiamo affermare che:

Il contenuto di un prodotto è chiaro, determinato e controllato;

La composizione di un rifiuto è molto più incerta, spesso la presenza di sostanze e preparati possono portare a reazioni che non sempre ci sono di immediata conoscenza.



Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
del 21/02/2007

Sono linee guida che si pongono come obiettivo quello di fornire:

alle autorità competenti alcuni orientamenti che permettano loro di stabilire, **caso per caso**, se determinati materiali costituiscano rifiuti

agli operatori economici **sul modo** in cui tali decisioni sono adottate

Vuole contribuire ad **armonizzare** l'interpretazione della legislazione in materia di rifiuti nell'Unione Europea



Il MATERIALE è un **PRODOTTO**

si

L'UTILIZZO del MATERIALE è LEGALE

no

è RIFIUTO

si

Il MATERIALE è stato prodotto deliberatamente o modificato a tal fine

no

è un **RESIDUO di produzione**

l'utilizzo è CERTO

no

è RIFIUTO

si

può essere
**UTILIZZATO
SENZA
TRASFORMAZIONE**
.....

no

è RIFIUTO

si

è **SOTTOPRODOTTO**

si

è parte integrante
del **PROCESSO di
PRODUZIONE.....**

no

è RIFIUTO

ALLEGATO II
*Comunicazione
della Commissione*



Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016



OGGETTO



Il Regolamento definisce alcune modalità con le quali si può dimostrare che un residuo, prodotto in un determinato ciclo produttivo, è un sottoprodotto e non un rifiuto, in quanto sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

Contiene

- 1) alcune regole generali che consentono di dimostrare che il residuo è destinato ad utilizzo certo e diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e viene gestito correttamente nelle fasi di deposito e di movimentazione.
- 2) alcuni adempimenti di natura formale, quali l'iscrizione da parte del produttore e dell'utilizzatore in un apposito elenco pubblico e la tenuta ed esibizione, a richiesta dell'autorità di controllo, della documentazione prevista dal regolamento stesso.
- 3) riporta nell'**allegato 1** l'elencazione di **alcuni residui di produzione (biomasse residuali destinate alla produzione energetica)** che, nel rispetto delle condizioni indicate dal Regolamento, possono essere qualificati come sottoprodotti. Per ciascuno di questi indica le norme che ne regolamentano l'utilizzo e le operazioni e attività che possono essere considerate normale pratica industriale.



Sezione 1

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali		
<ul style="list-style-type: none">sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato.		essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, disgregazione fisico-meccanica
<ul style="list-style-type: none">sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione.sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.		lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica
<ul style="list-style-type: none">sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.		lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica



- favorire ed agevolare l'utilizzo** come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri
- assicurare maggiore uniformità** nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto
- supportare gli operatori mediante la definizione di modalità** con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06





Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM stesso ->

- a) **prodotto:** ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) **residuo di produzione (di seguito "residuo"):** ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- c) **sottoprodotto:** un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.





Il regolamento si rivolge a tutti i **settori produttivi** da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi **non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1**.

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi e a tutto quanto è escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo

Restano **ferme le disposizioni specifiche** adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.





Scopo del decreto



**Circ. MinAmb 30/5/2017
per l'applicazione
del DM 264/2016**

**Paragrafo 2 e 3
Allegato tec. giuridico**

Effetti giuridici

- le modalità di prova **non sono esclusive**
- è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere ***i mezzi di prova*** in autonomia, nonché ***la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo***, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto
- è escluso che l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata **condizione necessaria** per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti.

Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Come esplicitamente previsto rimane inalterata la possibilità di utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati.

Il decreto è **vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni normative vigenti, nonché quando prevede specifiche norme di settore.



PRINCIPI GENERALI



I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

- ✓ sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze
- ✓ devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.



Art.1, comma 2 DM 264/2016

La documentazione predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo deve essere conservata per 3 anni e resa disponibile all'autorità di controllo.



Art.4, comma 4 DM 264/2016

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.



Art.5, comma 1 DM 264/2016



il Regolamento prevede a **livello generale** che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere **dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego**
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale (anche per le fasi di deposito e trasporto)** che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata ***l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi***, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)



Art.5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3



CERTEZZA DELL'UTILIZZO nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo



a) se l'utilizzo del residuo avviene nel medesimo ciclo produttivo che lo ha originato (Art. 5, comma 2), **la certezza dell'utilizzo** può essere dimostrata attraverso:

- **le modalità organizzative del ciclo di produzione,**
- **le caratteristiche o la documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione,**

attestando in particolare la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

b) se l'utilizzo del residuo avviene in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato (Art. 5, comma 3), è necessario dimostrare che *l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia **individuato o individuabile** già al momento della produzione dello stesso»* (presupposto introdotto dal Regolamento).

Per la dimostrazione di tale presupposto è possibile avvalersi di:

1) rapporti o impegni contrattuali (Art. 5, comma 4) tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori che riportino le seguenti informazioni:

- **caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo dei sottoprodotti;**
- **condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.**



Art.5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3



UTILIZZO DIRETTO SENZA TRATTAMENTI DIVERSI DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE



L'articolo 184-bis, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 152/06 **indica**, tra le condizioni necessarie per la qualifica di un residuo come sottoprodotto, che la sostanza o l'oggetto **possano essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**.

In relazione al verificarsi della condizione di utilizzo diretto, **il decreto chiarisce che:**

a) rientrano nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono **parte integrante del ciclo produttivo del residuo**, anche quelle realizzate allo specifico fine di **rendere** le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o della materia **idonee all'utilizzo specifico** (Art. 6, comma 2);

b) non rientrano nella normale pratica industriale i processi e le operazioni necessarie a rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o della materia idonee all'uso specifico, **se effettuati in cicli produttivi diversi da quello che ha originato il residuo** (Art. 6, comma 1).



Art.6 DM 264/2016



UTILIZZO DIRETTO SENZA TRATTAMENTI DIVERSI DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE



Non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni finalizzate a ridurre la concentrazione di inquinanti , salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo.

Al fine della prova della riconducibilità dell'operazione alla normale pratica industriale l'operatore potrebbe dimostrare, **a mero titolo di esempio che:**

- **il trattamento non incide o non fa perdere al materiale la sua identità**, le caratteristiche merceologiche, o la qualità ambientale non determina un mutamento strutturale delle componenti chimico-fisiche della sostanza o una sua trasformazione radicale;
- **il trattamento corrisponde a quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale il materiale viene utilizzato** ed in particolare a quelli effettuati sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire;
- **riempire adeguatamente il campo «Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto»** della scheda tecnica, indicando se il residuo necessita di un trattamento in vista dell'utilizzo, di quale trattamento si discorre e se l'attività di trattamento sia svolta direttamente, o mediante un intermediario, o presso l'utilizzatore.



*Art.6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.4
All. tec.- giuridico*

In merito pare utile chiarire che, sebbene riconosciuta la possibilità che il trattamento sia effettuato anche da soggetti intermediari, l'eventualità di passaggi e di operatori lungo la filiera potrebbe rendere maggiormente complicata la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.



L'articolo 184-bis, richiede che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia che la sostanza o l'oggetto soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e che non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Al riguardo, è necessario distinguere:

1) l'ipotesi in cui **vi sia una normativa di riferimento** che definisce modalità o requisiti di impiego per un determinato utilizzo, dal caso in cui **non vi sia una normativa ad hoc**.

La mancata rispondenza dello stesso ai requisiti richiesti dalla norma o l'aver effettuato un impiego difforme rispetto a quanto previsto, ne determina la qualifica come rifiuto, per mancanza del requisito in analisi.

2) Non vi siano particolari vincoli normativi fissati per l'utilizzo del materiale, rimane comunque ferma la **necessità di dimostrare che l'impiego dello stesso non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana**.

Nella scheda tecnica – ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito – sarà opportuno allegare la dimostrazione della rispondenza della destinazione agli standard merceologici ed alle norme tecniche di settore.





MODALITA' DI GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI



Il Regolamento stabilisce, a livello generale, che il sottoprodotto, fino al suo utilizzo finale, deve essere gestito nel **rispetto delle specifiche norme tecniche**, se disponibili, e delle **regole di buona pratica**.

Nello specifico, per le fasi **di deposito e trasporto**, stabilisce che è necessario:

- a) separare i sottoprodotti da rifiuti, prodotti o oggetti o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche o destinati a diversi utilizzi;
- b) adottare cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
- c) adottare cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
- d) adottare tempistiche e modalità congrue in considerazione delle peculiarità e delle caratteristiche specifiche del sottoprodotto.



Art.8 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 7, All. tec. - giuridico



MODALITA' DI GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI



Le modalità di deposito e movimentazione sono funzionali a dimostrare la continuità del sistema di gestione a supportare la prova della certezza dell'utilizzo.

Il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti.

Il **Regolamento**, sottolinea l'importanza di garantire la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione.

La **scheda tecnica** deve indicare il tempo massimo previsto per il deposito, decorso il quale si presume che possano essere pregiudicate le caratteristiche merceologiche o di funzionalità necessarie per l'impiego previsto.

Decorso il tempo massimo di deposito indicato nella scheda tecnica senza che la sostanza o l'oggetto sia stato utilizzato:

- **I materiali perdono la qualifica di sottoprodotto** e dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo dovranno essere gestiti come rifiuti;
- **In alternativa sarà necessario compilare una nuova scheda tecnica**, nel caso in cui il residuo presenti ancora le caratteristiche per poter essere qualificato come sottoprodotto, eventualmente destinato ad un impiego differente da quello in origine previsto.

Con riferimento alla fase di trasporto, il decreto non contempla documentazione diversa da quella ordinariamente impiegata per il trasporto delle merci.

Art.8 DM 264/2016

Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 7, All. tec. - giuridico



Elementi caratterizzanti Sottoprodotto



Schede tecniche

Deposito Intermedio

Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it



*DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3*



Il Regolamento

- **definisce:**

la **responsabilità del produttore o del cessionario** relativamente alla gestione del sottoprodotto, stabilendo che la stessa è **limitata alle fasi precedenti alla consegna del sottoprodotto** stesso **all'utilizzatore o all'intermediario** (Art. 8, comma 4).

- **Nel caso in cui l'impiego avvenga direttamente da parte del produttore, questo conserva la responsabilità per tutta la gestione del riutilizzo.**

- **chiarisce** che, ferma restando la normativa in materia di controlli, le Autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, **le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dal decreto** (Art. 9).



Artt. 8 e 9 DM 264/2016

Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 8, All. tec. - giuridico

Costruiamo un percorso

Industria lavorazione pelli e pellicie...

Industria confezionamento...

(processo di produzione dell'impresa)

Oltre a produrre i **prodotti**,

Si ha una produzione di uno scarto come ad esempio **scarti della concia ..**



possano essere considerati dei
"sottoprodotti" e non dei rifiuti,
escludendoli dall'applicabilità di una
severa normativa

In quanto detentore: mi disfo, ho l'intenzione, ho l'obbligo di disfarmi? -> **RIFIUTO**

- come tale li gestisco,
- **applico la severa normativa** relativa a questi ultimi

RECUPERO

SMALTIMENTO

Ho un'alternativa?

Posso considerarli dei -> **SOTTOPRODOTTI** ?

- Ottengo effetti positivi per l'ambiente,
- diminuisco la produzione di scarti da recuperare / smaltire e
- di conseguenza l'utilizzo di materie prime vergini.

ALTRI PROCESSI PRODUTTIVI

COME
CON QUALI STRUMENTI
QUALI REGOLE



Costruiamo un percorso

SOTTOPRODOTTI

COME
CON QUALI STRUMENTI
QUALI REGOLE



COME

Il sottoprodotto deve tornare come era all'origine ->

CON QUALI STRUMENTI - QUALI REGOLE

Da effettuarsi con una serie di azioni/lavorazioni: lavaggio, asciugatura,

Passaggi che possono essere effettuati sulla base delle esigenze del COMMITTENTE.

Utilizzando documentazione contrattuale e scheda tecnica

Predisponendo un efficace sistema di TRACCIABILITA' che permetta di verificare l'uso certo del sottoprodotto:

cosa e quanto prodotto => dove viene destinato e come si utilizza

ATTRAVERSO CHI

Il COMMITTENTE realizza e coordina tutta la prima fase della filiera fino ad ottenere il materiale da reintrodurre nel ciclo tessile, opera come UTILIZZATORE, risulterà nel contratto e nella documentazione tecnica

-> dovranno garantire la sussistenza delle condizioni presenti nella normativa

Il COMMERCIANTE può essere partecipe ad una mera transazione del materiale tal quale,

-> spostandolo dal produttore ad un successivo utilizzatore, in questo caso si inquadra come

INTERMEDIARIO (anche in questo caso presente sulla scheda tecnica in apposito campo)

Ecocerved

EcoCamere

MUD Telematico

Registro AEE

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

MUD Semplificato

Banca Dati F-gas

EcoDesk

Registro Pile

MUD Comuni

Albo gestori ambientali